



# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro Urbino

Piazza Matteotti n.1 - tel. 0721 78071—fax 0721 780792—E-mail: municipio@comune.cagli.ps.it

## REGOLAMENTO COMUNALE ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI

### Art. 1

#### ( Finalità )

1. Il Comune di Cagli disciplina con il presente regolamento l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori di beni e servizi (elenco di operatori economici per l'affidamento di forniture e servizi) in attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – “Codice di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.m. e i., nonché in applicazione del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 06/11/2006 e ss.m. e i..

### Art. 2

#### (Istituzione dell'Albo)

1.E' istituito l'Albo fornitori di beni e servizi, gestito e curato dal Servizio Affari Istituzionali Generali e Contratti , distinto per le categorie merceologiche indicate nell'allegato “1”;

2.L'Albo presenta carattere aperto e pertanto gli operatori economici interessati potranno richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

### Art. 3

#### ( Campo di applicazione )

1. L'Albo potrà essere utilizzato:

- a) per l'invito a cottimi fiduciari disciplinati dall'art. 125 del D.lgs.163/2006 nonché dal vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- b) per l'affidamento a mezzo procedura negoziata nei casi consentiti dal D.Lgs n. 163/2006;
- c) per l'effettuazione di indagini di mercato sull'andamento dei prezzi;

2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per partecipare alle predette procedure

salva la possibilità del Responsabile del procedimento di rivolgersi a ditte non iscritte per particolari ragioni e comunque previa adeguata motivazione;

3. Sono esclusi dall'utilizzazione dell'Albo fornitori gli incarichi di studio, di ricerca, le consulenze, le collaborazioni nonché gli incarichi di progettazione e direzione lavori per i quali si fa espresso riferimento alle vigenti leggi e regolamenti.

#### **Art. 4**

##### **(Categorie merceologiche)**

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo saranno classificati per le categorie merceologiche individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento (All.1) salve eventuali successive necessità di integrazione o aggiornamento dell'elenco stesso;

2. In caso di necessità di integrazione dell'elenco derivante dalla modifica del Regolamento Comunale per l'acquisizione di Beni e servizi in economia, nella relativa deliberazione di modifica si darà atto che l'elenco (All. 1) verrà aggiornato conformemente alle modifiche apportate dalla deliberazione medesima;

3. L'iscrizione all'albo sarà, comunque, subordinata agli accertamenti di cui al successivo art. 7 .

#### **Art.5**

##### **(Prima formazione dell'Albo dei Fornitori. Pubblicità)**

1. Per la prima formazione dell'Albo fornitori, il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali Generali e Contratti provvederà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente di un avviso contenente l'annuncio dell'istituzione dell'Albo, le condizioni richieste per l'iscrizione, l'invito a presentare domanda di iscrizione entro un prestabilito termine che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 6**

##### **(Istanza d'iscrizione)**

1. Qualsiasi operatore economico vi abbia interesse potrà presentare istanza per l'iscrizione nell'Albo fornitori. La domanda dovrà contenere i dati di seguito indicati:

- a) la denominazione e/o la ragione sociale dell'operatore economico;
- b) le generalità del legale rappresentante;
- c) l'indicazione del domicilio legale comprensivo di indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;
- d) il codice fiscale e/o la partita IVA;
- e) la fornitura o i servizi per i quali si chiede l'iscrizione, con espresso riferimento ad una o più categorie merceologiche indicate nell'allegato "1";

2. Il richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché della capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale di cui agli articoli 38 – 39 – 41 e 42 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

#### **Art. 7**

##### **( Adempimenti ed iscrizione albo fornitori)**

1. Entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, una apposita Commissione, composta in base a quanto stabilito al successivo art. 9, deciderà, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze.
2. La Commissione, esaminate le istanze e la documentazione pervenuta, assegnerà, in caso di esito positivo, l'iscrizione per la categoria o le categorie merceologiche richieste;
3. Dell'esito dell'esame sarà data formale comunicazione all'interessato.

#### **Art.8**

##### **( Aggiornamento e revisione dell'albo)**

- 1.L'albo dei fornitori sarà soggetto a revisione annuale e ad aggiornamento periodico al fine di consentire l'inserimento degli operatori economici che presenteranno domanda di iscrizione in data successiva alla prima pubblicazione dell'elenco fornitori;
2. In particolare, le domande pervenute successivamente alla prima formazione dell'Albo, complete degli elementi di cui all'art.6 nonché di tutti gli altri requisiti di cui ai modelli di autodichiarazione ex artt.38,39 41 e 42 del d.lgs.n.163/2006 predisposti e resi disponibili sul sito internet istituzionale dal Servizio Affari Istituzionali Generali e contratti, verranno iscritte a cura del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali Generali e contratti, entro il termine di 180 gg. dal ricevimento delle stesse, attestato dall'ufficio protocollo;
- 3.L'albo sarà altresì soggetto a revisione annuale entro il 15 marzo di ogni anno al fine di verificare, in capo agli iscritti, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art.6, comma 2;
- 4.A tal fine, entro la data del 15 gennaio di ogni anno, tutti gli operatori economici iscritti, ad eccezione di quelli iscritti nel secondo semestre dell'anno precedente, verranno richiesti di comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt.38,39, 41 e 42 del d.lgs.n.163/2006 a mezzo dichiarazione sostitutiva in conformità ai modelli predisposti dalla Servizio Affari Istituzionali Generali e contratti entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione;
- 5.Entro il 15 marzo successivo il Responsabile del servizio Affari istituzionali generali e contratti, procederà a disporre la cancellazione dall'Albo degli operatori che non

trasmetteranno la documentazione richiesta ai sensi del comma precedente idonea a comprovare il possesso dei requisiti stessi.

**Art. 9**  
**(Composizione della Commissione)**

1. La Commissione per la formazione dell'Albo fornitori sarà composta da tre membri:
  - Responsabile del servizio a cui si riferisce la fornitura e/o il servizio - PRESIDENTE;
  - Responsabile del Servizio Affari Istituzionali Generali e Contratti - MEMBRO;
  - Dipendente del Servizio Contratti - MEMBRO CON FUNZIONI ANCHE DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
2. Le sedute della Commissione saranno pubbliche;

**Art. 10**  
**( Pubblicazione dell'albo)**

- 1.L'elenco degli iscritti all'albo ed il relativo aggiornamento saranno soggetti a pubblicazione all'albo pretorio e nel sito internet dell'Ente.

**Art.11**  
**(Cancellazione dall'Albo)**

1. La cancellazione dall'albo, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente art. 8, comma 5, sarà disposta dal Responsabile del Servizio Affari Istituzionali Generali e contratti nei seguenti casi:
  - a) cessazione attività comunicata dagli operatori ovvero accertata d'ufficio dall'A.C.;
  - b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti per l'iscrizione, di cui ai precedenti articoli, accertata d'Ufficio o comunicata dall'interessato;
  - c) quando l'iscritto sia incorso in accertata e grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in favore dell'ente e risultante da atti dell'amministrazione;
  - d) quando siano in corso procedure di concordato o fallimentari;
  - e) per il verificarsi di un procedimento o provvedimento di cui alla legge 31 maggio 1965, n, 575 e successive modifiche e integrazioni;
  - f) quando le imprese, ripetutamente, non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire in merito idonea motivazione scritta;
  - g) su domanda dell'interessato.

2. La cancellazione sarà disposta dal Responsabile del Servizio Affari Istituzionali Generali e contratti entro il termine di 60 giorni dal verificarsi di una delle cause di cui alle lett. da a) a g).

**Art. 12**  
**( Criteri di affidamento)**

1. Ferma la specifica disciplina in materia di procedure negoziate e di acquisizioni di beni e servizi in economia, il Responsabile del procedimento individuerà le imprese da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, parità di trattamento;

2. Del criterio adottato dovrà essere data contezza nella determinazione a contrarre.

